CCNL 2018
CAPITOLO IV
FERIE E FESTIVITA'

Art. 28
Ferie e recupero festività soppresse

Ferie
(comma 1)

Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Durante tale periodo al dipendete spetta l'intera retribuzione compresa l'indennità di posizione organizzativa, esclusi i compensi per lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per 12 mensilità.

(comma 2)

In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, compresivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma1 lettera "a", della Legge 23 dicembre 1977 n. 937.

(comma 3)

In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi, compresivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma1 lettera "a", della Legge 23 dicembre 1977 n. 937.

(comma 4)

Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda dell'articolazione oraria su cinque giorni lavorativi o su sei giorni lavorativi, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni , comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma1 lettera "a", della Legge 23 dicembre 1977 n. 937.

(comma 5)

Dopo tre anni di servizio, ai dipendenti neo assunti spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3 (cioè 28 o 32).

Festività Soppresse
(comma 6)

A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata Legge n. 937/77, così dette festività soppresse.
Esse maturano proporzionalmente al servizio prestato, un giorno ogni tre mesi di servizio, anche se per prassi consolidata, dopo il primo anno di servizio, vengono concesse anche se sono ancora da maturare.
Tali giornate devono essere fruite nell'anno di riferimento, altrimenti si perdono.

Ferie
(comma 7)

Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici è considerata a tutti gli effetti come mese intero, pertanto fa maturare la relativa quota di parte ferie.
Successivamente al primo anno di servizio possono essere godute anche se non sono state ancora maturate.

(comma 8)

Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui agli artt. 31(Concorsi od esami, lutto e matrimonio) e 33 (previsti da particolari disposizioni di legge(Legge 104/92, donazione sangue e midollo osseo) conserva il diritto alle ferie.

Ferie Fruizione
(comma 9)

Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Le ferie non possono essere fruite ad ore.

(comma 10)

L'amministrazione pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali

vigenti. E' prassi degli uffici programmare il periodo feriale in coincidenza con quello di sospensione dei termini processuali ed in genere nel periodo estivo.

(comma 11)

Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili, con la corresponsione di una indennità equivalente alla retribuzione, solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.
In deroga al divieto generale previsto dalla Spending review è possibile procedere alla monetizzazione delle ferie non fruite, limitandola solo ai casi in cui l'impossibilità non è imputabile o riconducibile al dipendente, come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

(comma 12)

Compatibilmente con le esigenze del servizio, l'amministrazione deve consentire al dipendente il frazionamento delle ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento continuativo di almeno due settimane nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.

(comma 13)

Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle eventuali spese anticipate per il periodo di ferie non godute.

(comma 14)

In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
Tale ipotesi di slittamento delle ferie è nell'interesse dell'amministrazione.

(comma 15)

In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie che residuano al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza. Tale ipotesi di slittamento delle ferie è nell'interesse del lavoratore e viene accordato solo se compatibile con le esigenze di servizio.

(comma 16)

Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'effetto sospensivo della malattia decorre dall'inizio dell'evento morboso.
E' onere del dipendente informare tempestivamente l'amministrazione, ai fini di consentire alla stessa di disporre gli accertamenti dovuti a convalidare l'assenza per malattia.
Al termine della malattia non si ha una ripresa automatica delle ferie, il cui godimento dovrà essere nuovamente concordato con l'amministrazione; pertanto se l'amministrazione non accorda un immediato nuovo periodo di ferie, il lavoratore deve riprendere servizio.

(comma 17)

Le assenze dovute a malattia o infortunio, anche se protratte per l'intero anno solare, non riducono il periodo di ferie. In tali ipotesi il godimento delle ferie viene preventivamente autorizzato dal dirigente, considerate le esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi 14 (entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza) e 15 (entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza).
Al contrario la malattia non retribuita di cui all'art. 37 comma 2 non rileva ai fini della maturazione delle ferie.